

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
N° 25/2020 DEL 15.12.2020

Oggetto: Ipotesi di contratto decentrato integrativo - Parere dell'organo di revisione sulla compatibilità dei costi.

Il sottoscritto Daniele Nichele, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera n° 40 del 18.12.2017, in data 15.12.2020 procede all'esame della documentazione trasmessa in data 10.12.2020 ai fini dell'espressione del parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo.

Premesso

- che in data 03.12.2020 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica anno 2020;
- che è stata predisposta la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria in ossequio al disposto del D.Lgs. 165/2001;
- che tale documentazione è stata trasmessa al sottoscritto revisore in data 10.12.2020;
- che sono state determinate le risorse decentrate per l'anno 2020 ed accantonate le relative somme con riferimento alla Determinazione del Responsabile Finanziario n. 192 del 01.12.2020 di Registro Generale;

Considerato

- che il contenuto della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è conforme allo schema predisposto dal Dipartimento della RGS d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che il fondo per le risorse decentrate 2020, così come calcolato, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa ed in particolare che l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l'importo del fondo 2016 ridotto in considerazione delle decurtazioni di legge;
- che il piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, insieme al Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione dell'ente, approvato per l'anno 2020 con deliberazione di Giunta n. 4 del 29 gennaio 2020;

- che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021 (art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.190 - art. 10 del D.Lgs. 33/2013) è stato confermato con delibera di Giunta n. 2 del 29 gennaio 2020, ricorrendo i presupposti sanciti da ANAC;
- che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 10 del D.Lgs 33/2013, per quanto di competenza;

Raccomanda

- la corresponsione degli emolumenti accessori solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- la corresponsione dei trattamenti per il rischio solo se tali condizioni ricorrono effettivamente;
- il rispetto del principio di corrispettività di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

Certifica

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Camisano Vicentino, lì 15 dicembre 2020

Il Revisore Unico

Dott. Daniele Nichele

